IT E-013635/2013 Risposta di Algirdas Šemeta a nome della Commissione (11.2.2014)

Gli Stati membri devono comunicare a Eurostat i dati relativi al disavanzo e al debito pubblico in linea con il regolamento (CE) n. 479/2009¹. Per disavanzo (o avanzo) pubblico si intende l'indebitamento (o accreditamento) netto quale definito nel SEC95². Per debito pubblico si intende il valore nominale di tutte le passività lorde in essere alla fine dell'anno. Gli Stati membri non comunicano il debito netto a Eurostat. Le cifre menzionate dall'Onorevole deputato riguardano in effetti il disavanzo e non il debito netto. I dati forniti dall'Italia il 30 settembre sono in linea con i requisiti del regolamento citato.

I dati relativi all'Italia sono stati pubblicati il 21 ottobre 2013³ senza riserve in merito alla qualità dei dati e in linea con il disposto del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio.

Non essendovi nel regolamento (CE) n. 1177/2003⁴ disposizioni rigorose in merito al periodo di rilevazione sul campo, il prolungamento della sua durata non può essere ritenuto alla stregua di un elemento di inottemperanza.

Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pagg. 1–9).

Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pagg. 1–469).

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/IT_2013-10.pdf.

⁴ Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pagg. 1–9).